

# Provincia Regionale di Trapani

Proposta di Regolamento per l'organizzazione  
ed il funzionamento dell'Ufficio del  
**DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE**

Approvato dal consiglio con delibera n. 67/C del 11 Luglio 2007

# **INDICE**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI**

Art. 1 (Istituzione del Difensore Civico)

Art. 2 ( Funzioni)

Art. 3 (Estensione attività del Difensore Civico ad enti operanti nel territorio provinciale)

## **CAPO II ELEZIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO**

Art. 4 (Requisiti soggettivi e durata in carica)

Art. 5 (Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza)

Art. 6 (Modalità di elezione)

Art. 7 (Cessazione dalla carica)

Art. 8 (Revoca)

Art. 9 (Indennità di carica)

## **CAPO III POTERI E MODALITÀ D'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

Art. 10 (Poteri)

Art. 11 (Vigilanza su particolari settori della amministrazione)

Art. 12 (Funzioni in materia ambientale)

Art. 13 (Modalità di servizio e limiti d'intervento)

Art. 14 (Rapporti con gli organi della Provincia)

Art. 15 (Delegati del Difensore Civico)

## **CAPO IV UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

Art. 16 (Ufficio del Difensore Civico)

## **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 (Diffusione del regolamento)

Art. 18 (Norme finali)

## **ALLEGATO**

# **R E G O L A M E N T O**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI**

### **Art. 1 (Istituzione del Difensore Civico)**

1. E' istituito il Difensore Civico della Provincia di Trapani in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 53 dello Statuto provinciale.

2. I requisiti soggettivi, le modalità di nomina e d'esercizio delle funzioni di Difensore Civico sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni. Il suo mandato può essere confermato una sola volta.

4. La Provincia provvede a dare la più ampia informazione circa l'istituzione del Difensore Civico, i compiti ad esso assegnati, l'organizzazione e le modalità di accesso al suo Ufficio.

### **Art. 2 (Funzioni)**

1. Il Difensore Civico, a garanzia e a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, singoli o associati, degli stranieri e apolidi, vigila affinché l'attività dell'Amministrazione Provinciale, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia, si svolga nel pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento e pari opportunità e sia improntata a criteri di correttezza, trasparenza ed equità. Il Difensore Civico, per la tutela dei diritti dei cittadini può farsi promotore di proposte, interrogazioni, argomenti e deliberazioni da sottoporre alla valutazione dei competenti organi istituzionali.

2. Il Difensore Civico interviene nei confronti di atti, fatti e comportamenti che, a causa di abusi, disfunzioni, carenze o ritardi di uffici e servizi, violino o compromettano i diritti e gli interessi dei soggetti di cui al comma 1.

3. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

### **Art. 3 (Estensione dell'attività del Difensore Civico ad enti operanti nel territorio provinciale)**

1) I Comuni, gli enti e le aziende che operano nel territorio provinciale possono avvalersi dell'operato del Difensore Civico Provinciale stipulando con la Provincia convenzioni con le quali sono disciplinate le condizioni e le modalità del suo intervento.

2) Il Difensore Civico Provinciale può esercitare le sue funzioni in modo itinerante stabilendo un apposito calendario di presenze presso i Comuni facenti parte della Provincia.

**CAPO II**  
**ELEZIONI, CESSAZIONE E REVOCA**  
**DEL DIFENSORE CIVICO**

**Art. 4**  
**(Requisiti soggettivi e durata in carica)**

Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere provinciale. Deve possedere comprovata esperienza e competenza nel campo della tutela dei diritti, riconosciute doti di probità e di onestà di giudizio, capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni, imparzialità ed indipendenza. Deve essere laureato in materie giuridico e/o economiche ed avere svolto per almeno 10 anni la relativa attività professionale. Tali requisiti devono essere documentati con appositi curricula allegati all'atto di presentazione della candidatura. La lista dei candidati, pervenuta a seguito di avviso pubblico, è compilata dalla "Segreteria Generale" e resa nota alla cittadinanza attraverso gli organi di stampa ed il sito internet dell'Ente: [www.provincia.trapani.it](http://www.provincia.trapani.it)

Le dichiarazioni di candidatura debbono contenere:

- a) i dati anagrafici completi e residenza;
- b) il titolo di studio posseduto: diploma di laurea, con l'indicazione del voto di laurea, l'Università e la data in cui è stata conseguita;
- c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale, l'elenco delle eventuali cariche pubbliche o in società private in atto ricoperte e precedentemente ricoperte;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma di legge, attestante la propria estraneità alle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.r. 26/8/1992, n.7 , come modificata dall'art.1 della legge regionale n. 35/97.

Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura e compilato l'elenco di quelle pervenute da parte della "Segreteria Generale", vengono trasmessi tutti gli atti al Consiglio Provinciale affinché, entro il termine di trenta giorni, effettui motivata selezione, tramite la conferenza dei capigruppo consiliari, in ordine al possesso dei requisiti richiesti e proceda, quindi, alla nomina.

Qualora, nel termine stabilito, non siano state presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato del Consiglio Provinciale, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto, si procederà alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

Il Presidente della Provincia Regionale, entro cinque giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina, dà immediato avviso, a mezzo notifica, all'interessato, il quale entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina, deve comunicare la propria accettazione dichiarando, nel contempo, l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

Qualora la nomina non venga accettata, il Consiglio Provinciale deve procedere alla nuova nomina, tra le candidature acquisite, entro sessanta giorni dalla comunicazione di non accettazione.

Il Difensore Civico inizia il suo incarico dalla data del giuramento e dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha nominato.

Il Difensore Civico, non appena insediatosi, stabilisce gli orari e i giorni di ricevimento del pubblico secondo le esigenze periodiche e comunque non meno di tre giorni per almeno sei ore settimanali e sempre negli orari di apertura degli uffici provinciali, assicurando il servizio anche nelle ore pomeridiane, e li comunica al Presidente della Provincia Regionale per gli adempimenti di competenza.

Le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'insediamento del suo successore.

Il Dirigente del Settore Affari Legali provvederà entro 30 giorni alla dotazione dei mezzi necessari per consentire al Difensore Civico l'espletamento delle sue funzioni.

Il Presidente della Provincia Regionale provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del Difensore Civico entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare.

L'informazione, tramite manifesti pubblici e affissione all'Albo Pretorio della provincia e dei Comuni della provincia di Trapani deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona nominata per esercitarle, della sede, orario e numero di telefono del suo Ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Il Difensore Civico, dopo l'elezione e previa notifica della nomina, presta giuramento davanti al Consiglio provinciale, prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 253/2001.

## **Art. 5 (Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza)**

Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento europeo o nazionale e del Parlamento regionale, dei Consigli provinciali, comunali, circoscrizionali, i membri del Governo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali e coloro che siano cessati da tali cariche da un periodo inferiore a tre anni;
- b) i candidati, ancorché non eletti, nelle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale, del Parlamento siciliano, della Provincia di Trapani e dei Comuni della provincia svolte da un periodo inferiore a tre anni ;
- c) i componenti del Comitato regionale di controllo della Sicilia e delle sue sezioni e coloro che siano cessati da tali cariche da un periodo inferiore a tre anni;
- d) i dipendenti dell'Amministrazione provinciale di Trapani, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, nonché dei soggetti che erogano servizi pubblici di interesse della Provincia, nonché i dipendenti degli enti locali della provincia;
- e) coloro che ricoprano cariche in organismi direttivi di partiti politici e di organizzazioni sindacali, imprenditoriali o di categoria economica;
- f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese che hanno o abbiano mantenuto, nei due anni antecedenti, rapporti di affari con la Provincia o abbiano ricevuto da essa sovvenzioni a qualsiasi titolo;
- g) i dipendenti di amministrazioni pubbliche, statali o regionali, che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi della Provincia;

2. In caso d'ineleggibilità o incompatibilità e per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure di legge previste per i consiglieri provinciali.

3.E' causa di decadenza l'accettazione di candidature per elezioni politiche o amministrative.

### **Art. 6 (Modalità di elezione)**

1.Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale all'inizio del proprio mandato a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Con provvedimento del Presidente della Provincia è definito il termine perentorio entro cui poter presentare le candidature. Tale termine unitamente ai requisiti richiesti dal presente regolamento, dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso gli organi di stampa, scelti in numero di almeno tre tra quelli a maggiore diffusione sul territorio provinciale e mediante affissione d'appositi manifesti di bando pubblico in tutte le sedi dei comuni della provincia e quelle dei Consigli circoscrizionali.

2.Le candidature all'Ufficio del Difensore Civico possono essere avanzate da singoli cittadini, enti pubblici e privati, associazioni legalmente costituite.

3.Le proposte devono essere corredate da domande in carta semplice attestanti le generalità del candidato ed il possesso dei requisiti richiesti, curriculum-vitae, dichiarazione d'inesistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente regolamento.

4.Il Difensore Civico assume le sue funzioni a partire dalla data d'accettazione dell'incarico, in seguito all'avvenuta elezione, comunicatagli dal Presidente della Provincia.

### **Art. 7 (Cessazione dalla carica)**

1.Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato quinquennale;
- b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
- c) per sopravvenute condizioni d'ineleggibilità o incompatibilità non rimosse nel termine assegnato dal Consiglio provinciale;
- d) quando il Consiglio provinciale deliberi la revoca con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2.Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale, successiva al verificarsi delle cause di cessazione e all'espletamento delle procedure per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 6.

### **Art. 8 (Revoca)**

1.Il Difensore Civico può essere revocato dal Consiglio provinciale solamente per gravi violazioni di legge, e per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

2.La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri in carica.

3.La mozione di revoca deve essere presentata al Presidente del Consiglio il quale provvede a farla notificare al Difensore Civico. Questi deve presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mozione è successivamente iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

4. Il Difensore Civico può essere ascoltato dal Consiglio provinciale in seduta pubblica.
5. La mozione è approvata dal Consiglio, al termine del dibattito da tenersi in seduta pubblica, con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

### **Art. 9 (Indennità di carica)**

1. Al Difensore Civico è assegnato un compenso onnicomprensivo pari al compenso riservato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Eventuali adeguamenti sono stabiliti con provvedimento deliberativo del Consiglio provinciale.

## **CAPO III POTERI E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 10 (Poteri)**

1. Il Difensore Civico, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, stranieri e apolidi, di propria iniziativa, può:

- a) chiedere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi;
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
- c) intervenire presso il responsabile del procedimento o presso gli uffici e i servizi competenti perché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati;
- d) suggerire all'amministrazione l'adozione degli adempimenti ritenuti idonei a soddisfare l'istanza di tutela entro il termine previsto per il procedimento o entro un termine definito di comune accordo; se il soggetto competente non ritiene di accogliere, anche in parte, le richieste del Difensore Civico, deve comunicargli gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali le sue osservazioni non sono state condivise;
- e) richiedere, nei casi più gravi, l'intervento degli organi di indirizzo politico competenti, per l'avocazione dell'atto;
- f) assistere i cittadini nella predisposizione d'atti di richiesta di revisione di atti amministrativi già emanati; alla richiesta i soggetti competenti sono tenuti a dare risposta motivata nel termine di trenta giorni dal ricevimento; tale termine nei casi di maggiore complessità può essere interrotto una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni;
- g) segnalare agli organi ed agli uffici competenti i comportamenti scorretti o illegittimi dei dipendenti nei confronti dei cittadini richiedendo loro, nei casi più gravi, l'attivazione dell'azione disciplinare, informandone contestualmente il Consiglio provinciale. Tale richiesta può essere rivolta anche nei confronti del responsabile del procedimento o dell'ufficio e servizio che ritardi, ostacoli, o impedisca lo svolgimento delle sue funzioni. L'apertura e l'esito del procedimento disciplinare sono comunicati al Difensore Civico e l'eventuale archiviazione, debitamente motivata, gli deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta;
- h) segnalare le disfunzioni nell'organizzazione degli uffici, con particolare riguardo per quelli aperti al pubblico;
- i) può convocare il responsabile dell'Ufficio competente e chiedere di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di giorni cinque, in occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile e tenuto conto delle

esigenze complessive dell'Ufficio, il termine massimo per la regolare definizione della questione, dandone immediata notizia all'interessato e all'amministrazione, intima, in ogni caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti e ciò con apposita diffida.

**Art. 11**  
**(Vigilanza su particolari settori dell'amministrazione)**

1. Il Difensore Civico svolge in particolare, i poteri di cui all'articolo 10, relativamente a quei settori dell'amministrazione e quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi ai cittadini, con particolare riguardo per fasce più svantaggiate della popolazione residente nel territorio della Provincia, affinché questi svolgano la loro attività, non soltanto nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma anche con caratteristiche di sollecitudine ed umanità, per il perseguimento dei fini indicati nell'articolo 7 dello Statuto.

2. Il Difensore Civico, qualora rilevi gravi violazioni che ledano o compromettano i diritti e gli interessi dei soggetti di cui al comma 1, le segnalerà agli organi competenti della Provincia, indicando gli eventuali rimedi per rimuoverle.

**Art. 12**  
**(Funzioni in materia ambientale)**

1. In considerazione della particolare rilevanza riconosciuta dallo Statuto alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico ed a tutela dello specifico interesse ad esso relativo della popolazione residente nel territorio della provincia, il Difensore Civico, con i poteri di cui all'articolo 10, segnala, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, le azioni ed omissioni poste in essere da chiunque che possano recare danno all'ambiente.

**Art. 13**  
**(Modalità di esercizio e limiti al potere d'intervento)**

1. L'intervento del Difensore Civico è gratuito e può essere richiesto senza particolari formalità, anche se sia stato già proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo.

2. Il Difensore Civico comunica sempre al ricorrente l'esito del suo intervento, indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. Il Difensore Civico non può agire su richiesta dei consiglieri provinciali né su richiesta di soggetti legati da rapporti di lavoro dipendente con l'Amministrazione Provinciale per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego.

4. Il Difensore Civico non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento d'attività dovuta, non può annullare o riformare atti amministrativi, non può irrogare sanzioni.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

**Art. 14**  
**(Rapporti con gli organi della Provincia)**

1. Il Difensore Civico non può esprimere apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo adottati dagli organi della Provincia.

2. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione scritta sull'attività svolta nell'anno precedente. Dittale relazione viene data ampia diffusione.



3. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono decidere l'audizione del Difensore Civico su questioni specifiche di particolare importanza, anche su richiesta di quest'ultimo.

4. Il Difensore Civico per i casi di particolare importanza per i quali sia opportuna un'urgente segnalazione, può presentare in qualsiasi momento apposita relazione al Consiglio Provinciale. Il Difensore Civico ha altresì rapporti diretti con il Presidente del Consiglio Provinciale e con la Conferenza dei Capi gruppo. Il Consiglio Provinciale può richiedere al Presidente di invitare il Difensore Civico a relazionare sull'attività svolta o su particolari rilevanti questioni anche al di fuori del termine previsto dallo Statuto assegnando, comunque, congruo termine. Analoga richiesta può essere formulata dalla Giunta per le materie di competenza delle Commissioni Consiliari; la richiesta deve essere sempre inoltrata per il tramite del Presidente del Consiglio Provinciale.

Il Difensore Civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili dei servizi della Provincia Regionale, direttamente od a mezzo del suo Ufficio:

- a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare e ottenere copia, ad esclusione degli atti riservati per espressa indicazione della legge, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'Ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta.

Le notizie ed informazioni sono sempre rese per iscritto.

Quando la richiesta è verbale, il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta.

Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio e nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Tutte le delibere del Consiglio e della Giunta Provinciale, nonché le determinazioni presidenziali e dirigenziali, debbono essere trasmesse, entro dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, al Difensore civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità locale.

Presso l'ufficio del Difensore civico è tenuto un apposito registro per l'iscrizione cronologica degli atti ricevuti.

Tutti gli atti di cui al presente regolamento ove la tecnologia dell'ente lo consenta possono essere trasmessi anche con supporti informatici, posta elettronica e quant'altro.

**Art. 15**  
**(Delegati del Difensore Civico)**

1.E' riconosciuta al Consiglio Provinciale la possibilità di designare due delegati del Difensore Civico Provinciale di cui almeno uno di sesso femminile, che possiedano gli stessi requisiti soggettivi, con competenza limitata per materia.

2.I delegati del Difensore Civico, in ordine alle materie trattate, relazionano in qualunque momento a semplice richiesta del Difensore Civico; dell'attività svolta dai delegati risponde, avanti il Consiglio Provinciale, il Difensore Civico, il quale nella propria relazione annuale tratterà dell'attività espletata dagli stessi.

3.Ai Delegati è assegnato un compenso onnicomprensivo pari al 50% di quello riconosciuto al Difensore Civico.

**CAPO IV**  
**UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

**Art. 16**  
**(Ufficio del Difensore Civico)**

1.L'Ufficio del Difensore Civico ha sede in adeguati locali, dotati di arredi e strumenti tecnologici, messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

2.All'Ufficio del Difensore Civico è assegnato, con atto del Dirigente preposto, personale in servizio presso la P.A. avente le qualifiche di cui all'allegata tabella e tenuto conto di tale scopo nella dotazione organica. L'assegnazione del personale e la sua mobilità deve avvenire sentito il Difensore Civico e con il suo consenso.

3.L'Ufficio è alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

4.L'Ufficio del Difensore Civico può essere articolato in uffici periferici presso i Comuni appartenenti alla provincia di Trapani.

5.Alle spese di funzionamento dell'Ufficio si provvede con apposito capitolo del bilancio della Provincia, assegnato al 2 °settore "organizzazione e personale".

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**  
**(Diffusione del regolamento)**

1.Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai consiglieri provinciali, ai dirigenti ed ai funzionari degli uffici e servizi della Provincia, ai Comuni della provincia, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, agli organismi rappresentativi delle categorie economiche e sociali e del volontariato e a chiunque ne faccia richiesta.

**Art. 18**  
**(Norme finali)**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge, dello Statuto e di principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.
3. Dell'avvenuta nomina del Difensore Civico è data notizia, con indicazione sintetica dei poteri ad esso conferiti dal presente regolamento, con la pubblicazione di apposito estratto su quotidiani e sul sito internet dell'Ente: *www.provincia.trapani.it*

## **ALLEGATO**

### **Ufficio del Difensore Civico — dotazione del personale**

- N. 1 Dirigente
- N. 1 Funzionario almeno di VII livello
- N. 2 Dipendenti di VI livello
- N. 1 Dipendente di III o IV livello